

AS764 - COMUNE DI CASTEGNATO (BS) - GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI

Roma, 1 settembre 2010

Comune di Castegnato (Brescia)

Oggetto: Richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa all'affidamento *in house* dei servizi di trasporto scolastico, mensa scolastica e gestione fieristica nel Comune di Castegnato.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 26 agosto 2010, ha ritenuto che, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, due dei servizi in oggetto, segnatamente il servizio di mensa scolastica ed il servizio di gestione fieristica, non sono riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-*bis* del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e non vi sia, pertanto, luogo a provvedere.

Con riferimento al servizio di trasporto scolastico, si evidenzia preliminarmente che il comma 4 dell'articolo 23 *bis* richiede che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esprima un parere preventivo, laddove la richiesta di parere da parte di codesta Amministrazione è pervenuta successivamente alla data prevista per l'inizio dell'affidamento, come indicata nel Formulario (1° giugno 2010).

Quanto al prescritto parere in relazione al servizio di trasporto scolastico l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* a causa della mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Infatti, la natura e l'ampiezza del raggio di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società Castegnato Servizi S.r.l. appaiono inficiare il rapporto di controllo tra Ente locale ed impresa beneficiaria nell'ambito della gestione *in house*¹.

Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

Inoltre, difettano, nell'affidamento del servizio in oggetto, le condizioni di cui all'articolo 23 *bis*, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge. Si ritiene opportuno ricordare, al riguardo, che la citata normativa ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità; infatti, l'Amministrazione si è limitata solo a giustificare la decisione di affidare il servizio attraverso modalità *in house* affermando che *"la gestione di queste tipologie di servizi attraverso una propria società è sicuramente la scelta ottimale in quanto risponde meglio alle esigenze della popolazione e si è a più diretto contatto con i bisogni degli utenti"* e che *"essendo servizi prevalentemente in perdita per caratteristiche proprie del servizio e per vincoli di fissazione tariffaria da parte del Comune, non sono sicuramente servizi appetibili per il mercato"*, senza tuttavia fornire elementi utili per valutare l'effettiva efficacia ed utilità del mancato ricorso al mercato.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

¹ [Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda, ex multis, la recente decisione del Consiglio di Stato n. 5082, del 26 agosto 2009.]